



Prot. 94/vf

Como, 3 febbraio 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 2/2015

BADGE Formazione continua

Si comunica a coloro che hanno trasmesso la foto **entro il 20 GENNAIO u.s. compreso**, che possono passare in Segreteria in orari di ufficio per il ritiro dei tesserini da utilizzare durante gli eventi per la formazione continua. Chi non avesse ancora provveduto a trasmettere la foto come da indicazioni nelle precedenti circolari (da ultimo la circolare 1-2015) è vivamente pregato di attivarsi al più presto.

Nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2015 DPCM 17.12.2014

È stato approvato il nuovo modello MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni effettuate entro il 30.04.2015 (e comunque "sino alla piena entrata in operatività del Sistri") alle Camere di Commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato. Fino alla piena operatività del Sistri, il MUD dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia da quelli obbligati (Circolare del ministero dell'Ambiente n. 1/2013 sul Sistri).

<http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/servizio-smaltimento-rifiuti/informazione/norme/nazionali/dpcm-17-dicembre-2014/view>

Riforma del catasto, pubblicato il decreto sulle commissioni censuarie, definiti i poteri, le funzioni e la composizione delle stesse

Dopo lunga attesa è stato pubblicato il D.Lgs. che istituisce le commissioni censuarie in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale. Il provvedimento ha il compito di definire i poteri, le funzioni e la composizione delle commissioni censuarie, i nuovi organi a cui è stato affidato il compito di riscrivere il catasto sul territorio italiano, ordinate in commissioni censuarie locali e in una commissione censuaria centrale, avente sede in Roma. Il Decreto è entrato in vigore il 28.01.2015 ed è composto da 22 articoli e un allegato con tutte le sedi, regione per regione, delle commissioni censuarie istituite.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/13/15G00006/sg>

Catasto e nuova versione di PREGEO (10.6.0), il sistema è ufficialmente in vigore
Circ. 29.12.2014, n. 30/E

PREGEO (PREtrattamento atti GEOMETRICI) è il software dell'Agenzia delle Entrate che consente di eseguire gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi al catasto terreno.

Da gennaio 2015 diventa obbligatorio l'utilizzo della nuova versione PREGEO, la versione 10.6.0.

La procedura è stata applicata in via sperimentale nel secondo semestre 2014 ed ora assume i caratteri dell'obbligatorietà.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni previsti proprio dalla procedura PREGEO 10 versione 10.6.0.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/ntsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/dicembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+117e+del+29+dicembre+2014/Risoluzione+117_E+del+29+dic+2014.pdf

Recupero del sottotetto, la detrazione del 50% spetta anche per le spese notarili?

Risol. 30.12.2014, n. 118/E

L'Agenzia delle Entrate fornisce risposta all'interpello avanzato da un contribuente in materia di detrazione per i lavori di recupero ai fini abitativi di un sottotetto.

Nello specifico viene chiesto se la spesa sostenuta per la redazione di un atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale gode della stessa detrazione d'imposta prevista per la ristrutturazione, ossia se può essere ammessa in detrazione per il 50% dell'importo.

Secondo le Entrate, le spese sostenute per rendere abitabile un sottotetto possono usufruire della detrazione del 50%, a condizione che non ci sia un aumento della volumetria esistente. Alla detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione degli immobili viene riconosciuto anche il costo sostenuto per il riconoscimento del vincolo pertinenziale (come nel caso degli interventi di recupero di un sottotetto).

Pertanto, il costo sostenuto per la redazione dell'atto notarile (atto che rende la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale) può essere ammesso in detrazione.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/ntsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/dicembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+118e+del+30+dicembre+2014/Risoluzione+118E+30122014.pdf>

Norme CEI - ultime pubblicazioni

Sono state pubblicate (per ora solo in lingua inglese) nello scorso mese di dicembre tre nuove Norme del Comitato Tecnico 31

Norma CEI 31-33 CEI EN 60079-14:2014-12 "Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici" contiene le prescrizioni specifiche per la progettazione, la scelta, la realizzazione e la verifica iniziale delle installazioni elettriche in, o associate con, luoghi con presenza di atmosfere esplosive.

Le prescrizioni fissate dalla nuova Norma 31-33 si applicano solo nel caso di uso delle apparecchiature in condizioni atmosferiche standard, come definito nella Norma CEI EN 60079-0; nel caso di condizioni atmosferiche diverse possono essere necessarie precauzioni aggiuntive.

La Norma sostituisce la EN 60079-14:2010-02 che rimane applicabile fino al 02 gennaio 2017.

segue....>>>

<<<.... segue

La **Norma CEI 31-34** CEI EN 60079-17:2014-12 "Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici" è destinata agli utilizzatori e copre gli aspetti direttamente connessi con la verifica e la manutenzione dei soli impianti elettrici situati in luoghi pericolosi, dove il pericolo può essere costituito da gas infiammabili, vapori, nebbie, polveri, fibre o residui volatili di filatura.

La presente Norma integra le prescrizioni della Norma CEI 64-8, ed è prevista per essere applicata nei casi nei quali può esserci un rischio dovuto alla presenza di combinazioni di gas infiammabili o polveri con aria o di strati di polvere combustibile a condizioni atmosferiche normali.

La Norma sostituisce la Norma CEI EN 60079-17:2008-10 che rimane applicabile fino al 24 dicembre 2016.

Infine la **Norma CEI 31-89** CEI EN 60079-31:2014-12 "Atmosfere esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili" si applica alle apparecchiature elettriche protette mediante custodie e con limitazione della temperatura superficiale, destinate ad essere utilizzate in atmosfera esplosiva per la presenza di polvere combustibile.

La Norma non si applica alle polveri di sostanze esplosive che non necessitano di atmosfere con ossigeno per la combustione, alle apparecchiature utilizzate nelle miniere e alle sostanze piroforiche e non tiene in considerazione i rischi dovuti all'emissione di gas infiammabili o tossici generati dalle polveri.

La nuova Norma CEI 31-89 soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 94/9/EC e sostituisce la Norma CEI EN 60079-31:2010-05 che rimane applicabile fino al 1° gennaio 2017.

Violazioni in materia di certificazione energetica, le nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Circolare 30.12.2014, n. 31/E

Chi paga la multa per non aver allegato l'APE ai contratti di compravendita o affitto degli immobili **non è esentato dall'obbligo di presentarlo**.

Inoltre, sulla base di apposite intese con il Ministero, l'Agenzia delle Entrate individuerà, tra le informazioni acquisite con la registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero per l'accertamento e la contestazione della violazione.

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'APE.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/dicembre+2014/circolare+n.+31e+del+30+dicembre+2014/Circolare+31_E+del+30+dic+2014.pdf

Diritti di usufrutto a vita, rendite e pensioni: nuovi coefficienti dal 2015

D.M. 11.12.2014
G.U. 15.12.2014, n. 290

Il Ministero ha aggiornato i valori per i calcoli di usufrutto, rendite e pensioni. Si ricorda che l'art. 3, comma 164, della L. 662/1996 demanda al Ministro delle Finanze l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi.

Detta modifica è recentemente avvenuta con il **D.M. del 11/12/2014**, che ha portato il **saggio di interesse legale allo 0,5% a decorrere dal 01/01/2015**.

Le disposizioni di cui al decreto si applicano dunque agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 01.01.2015.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14A09712/sg>

Novità in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto e la vendita di immobili.
Aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate

Arriva un nuovo aggiornamento alla guida dell'Agenzia delle Entrate relativa all'acquisto e vendita di immobili.

La pubblicazione contiene chiare e semplici indicazioni su tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare o vendere un immobile, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte, riguardanti:

- **le nuove imposte da versare** quando si acquista casa (dipendenti da vari fattori) **in vigore dal 1° gennaio 2014**
- **l'agevolazione per l'acquisto di abitazioni destinate alla locazione**, con una deduzione del 20% dal reddito complessivo Irpef (L. 164/2014)
- **i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa**, tra cui il principale è che l'abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)

Questi gli argomenti trattati nella guida:

- acquisto prima casa
- le detrazioni d'imposta
- contratto preliminare
- credito d'imposta
- imposta sostitutiva sulla vendita

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf

Contribuenti "minimi": il nuovo regime istituito dal 2015

L. 23.12.2014, n.

190

G.U. 29.12.2014,

n. 300 – Suppl. Ord.

99

I commi da 54 a 89 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 istituiscono a partire dal 2015, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale (cosiddetti "*minimi*"), un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'**unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15%**. I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Per accedere al regime agevolato (che costituirà il regime "*naturale*" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata (in base al codice ATECO, **vedi tabella allegata con le varie soglie in base ai codici ATECO**). Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi di favore vigenti, ovvero:

- il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10%);
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti "*minimi*" con aliquota al 5%);
- il regime contabile agevolato (per i cosiddetti "*ex minimi*").

Coloro che al 31/12/2014 si avvalgono dell'attuale regime dei minimi (con aliquota al 5%) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All'interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: **per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo**.

Le principali novità rispetto alla vigente normativa sono le seguenti:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 15%;
- il limite del volume d'affari per accedere al regime è differenziato - come detto - in funzione dell'attività esercitata;
- le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali), e sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (*coefficienti di redditività*) che variano a seconda dei diversi tipi di attività (anche i suddetti coefficienti sono riportati nella tabella allegata);
- possono accedervi anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5.000 euro;

- possono accedervi anche coloro che effettuano cessioni all'esportazione;

tra i requisiti per l'accesso, il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock), che non deve superare i 20.000 euro (in luogo di 15.000 euro). Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.

ACCESSO DIRETTAMENTE IN FASE DI APERTURA DELLA PARTITA IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente *"Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011"* direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

Si segnala infine la previsione in base alla quale i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati. La verifica della suddetta prevalenza non è peraltro rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

**Appalti -
in vigore il
regolamento
sulla banca
dati antimafia**
DPCM 30.10.2014,
n. 193
G.U. 07.01.2015,
n. 4

Il 22.01.2015 è entrato in vigore il D.P.C.M. 193/2014, contenente il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, prevista dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011).

La banca dati, costituita da un archivio delle documentazioni antimafia (quali codice fiscale e ragione sociale dell'impresa) e da un archivio degli accertamenti sui rischi di infiltrazione mafiosa, ha l'obiettivo di raccogliere tutte le informazioni utili alle imprese ai fini del rilascio della documentazione antimafia e di partecipazione alle gare d'appalto.

Il regolamento contiene le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento al Ced (Centro elaborazione dati) della banca dati nazionale della documentazione antimafia.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/07/15G00001/sg>

**Sicurezza
lavoro attività
giudiziarie e
penitenziarie**
D.M. 18.11.2014,
n. 201
G.U. 20.01.2015, n. 15

Pubblicato il *Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri del Lavoro, della Salute e della Semplificazione.

Il nuovo regolamento attua le disposizioni del Testo Unico sicurezza sul lavoro all'organizzazione e alle attività degli ambienti di lavoro di pertinenza dell'Amministrazione della giustizia: strutture giudiziarie e strutture penitenziarie. Provvedimento attuativo previsto dall'art. 3 comma 2 del TU, abroga il precedente regolamento del Ministro di Grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338,

Il testo riporta indicazioni per l'applicazione delle norme previste dal Testo Unico, "applicare tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio".

DURC per lavori privati - validità torna ad essere di 90 giorni.

Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013

Con il DL 69/2013 (Decreto del fare), la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.

Questo, fino al 31.12.2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del *Del Fare* a favore dei soli appalti di lavori pubblici).

Peraltro, **dall'1.01.2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno** e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del **mancata proroga**, nella legge di conversione del DL *Del Fare*, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31.12.2014.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13A07086/sg>

Il D.M. 18.04.2014 in attuazione delle novità introdotte nell'art. 67 del TU della sicurezza dal D.L. 69/2013 ("decreto del fare"), ha individuato le informazioni che il datore di lavoro deve trasmettere in caso di lavori di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici da adibire a lavorazioni industriali. AGGIORNAMENTO GENNAIO 2015: notifica preliminare e comunicazione art. 67.

Disciplina previgente e novità introdotte dal D.L. 69/2013

L'art. 67 del Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 dispone che nel caso di lavori relativi a:

- costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali;
- ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti;

il datore di lavoro debba comunicare all'organo di vigilanza competente per territorio alcuni elementi informativi relativi ai lavori stessi.

La comunicazione è dovuta per i luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di **più di tre lavoratori**.

La lettera e) dell'art. 32, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto "*decreto del fare*", conv. L. 98/2013) ha modificato la disciplina contenuta nel citato art. 67 introducendo la novità, rispetto alla disciplina precedente, consistente nella previsione di una successiva definizione di un **modello unificato** da impiegare per le comunicazioni in oggetto, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Ulteriore novità introdotta dal "*decreto del fare*" è inoltre rappresentata dal fatto che **la comunicazione deve essere resa nell'ambito del procedimento autorizzativo presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SCIA o Procedimento unico)**, e non invece direttamente, come avveniva in precedenza, nei confronti dell'organo di vigilanza. Sarà poi il SUAP ricevente, ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del D.Leg.vo 81/2008, a dover trasmettere per via telematica la documentazione all'organo di vigilanza competente.

La semplificazione è quindi duplice, dal momento che:

- non occorre più utilizzare la modulistica prevista dal singolo organo di vigilanza competente per territorio;
- la comunicazione avviene nell'ambito di un procedimento amministrativo, presso il SUAP, che in ogni caso il datore di lavoro dovrebbe attivare.

In attuazione delle suddette disposizioni è stato ora emanato il **D.M. 18.04.2014**, contenente il modello unificato in oggetto.

Con tale decreto viene, nei casi previsti, garantita la semplificazione e l'uniformità della comunicazione degli elementi informativi da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio.

<<<.... segue

Efficienza energetica prende il via la cabina di regia.

D.M. 09.01.2015
G.U. 22.01.2015,
n. 17 >>> segue

Conseguentemente a far data dai procedimenti che vengono attivati presso i SUAP successivamente al 09.05.2014, si possono applicare le nuove modalità di comunicazione. Non è chiaro invece se le nuove modalità semplificate possano essere utilizzate anche nel caso di procedimenti SUAP già attivati, qualora la comunicazione non sia già stata resa all'organo di vigilanza da parte del datore secondo la pregressa disciplina.

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/decreto%20capannoni%20industriali.pdf>

Il D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ha istituito **la cabina di regia** per la predisposizione di un programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale e la creazione di un programma normativo omogeneo sul territorio nazionale.

Il Ministero ha emanato al riguardo un **Decreto che disciplina il funzionamento** della cabina di regia.

Nel dettaglio il provvedimento contiene:

- finalità e ambito di intervento della cabina di regia
- funzioni della cabina di regia
- composizione della cabina di regia
- modalità di funzionamento della cabina di regia

Entrando nello specifico delle funzioni della cabina di regia, i suoi compiti sono:

- promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili
- contribuire alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale
- assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica attivate attraverso il Fondo nazionale per l'efficienza energetica
- coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicità dei risultati
- favorire sinergie con le Regioni per lo sviluppo omogeneo dell'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale
- sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici
- formulare proposte ai Ministri responsabili per migliorare l'efficacia delle misure per la promozione dell'efficienza energetica
- riferire almeno 2 volte l'anno sulle politiche per l'efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore

<http://www.reteambiente.it/normativa/21414/>

Ecco un utile vademecum sugli impianti termici, sulla manutenzione e controlli periodici

La Regione Piemonte ha pubblicato un utile vademecum sugli impianti termici, rivolto soprattutto ai meno esperti, che illustra in maniera molto semplice le tipologie di impianti e tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

L'opuscolo fornisce una risposta alle seguenti domande:

- che cos'è un impianto termico?
- chi è il responsabile dell'impianto?
- quale temperatura occorre mantenere all'interno di un edificio?
- in quale periodo dell'anno si può accendere il riscaldamento?
- in cosa consiste la manutenzione di un impianto?
- che cosa è il libretto di impianto?
- che cosa è il catasto degli impianti termici?

Inoltre, è riportata una pratica tabella con la periodicità dei controlli da effettuare in funzione della tipologia dell'impianto, dell'alimentazione e della potenza termica.

Ricordiamo ai lettori che ACCA distribuisce il software Impiantus-LIBRETTO, già aggiornato anche alla normativa specifica del Piemonte.

[http://www.regione.piemonte.it/notizie/images/stories/piemonte_informa/diario/pieghevole%20impianti%20termici%20\(1\)3.pdf](http://www.regione.piemonte.it/notizie/images/stories/piemonte_informa/diario/pieghevole%20impianti%20termici%20(1)3.pdf)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

